



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 122 del 15 Luglio 2015

PREC 66/15/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal Comune di Ales – “*Programma di edilizia per la locazione a canone sociale – delib. G.R. n. 71/32 del 16 dicembre 2008 - delib. G.R. n. 55/7 del 16 dicembre 2009 – Realizzazione di alloggi a canone sociale*” - Importo a base di gara: euro 1.185.096,50 – S.A.: Comune di Ales

Contratti pubblici lavori - Costi per la sicurezza aziendali – Offerta economica – Esclusione.

Nei contratti pubblici relativi a lavori, spetta al concorrente indicare nell’offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l’esclusione dell’offerta anche se non previsto nel bando di gara.

Articolo 87, comma 4, d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere, prot. n. 104247 del 25 settembre 2014, con la quale il Comune di Ales ha rappresentato di aver aggiudicato, in data 2 luglio 2014, la procedura di gara in epigrafe alla società Fumo Srl e che, successivamente, la ditta Asphalt CCP SpA aveva contestato l’intervenuta aggiudicazione in quanto, da un lato, il contratto di avvalimento presentato tra la Fumo Srl e la ditta Appalti Lima Srl, in violazione dell’articolo 49 del d.lgs.n. 163/2006, era eccessivamente generico, dall’altro, l’offerta presentata era priva degli oneri di sicurezza aziendali e, dall’altro ancora, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, erano state presentate giustificazioni tali da modificare, di fatto, l’offerta stessa;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 10 marzo 2015;

VISTA la documentazione prodotta in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall’istante può essere decisa ai sensi dell’articolo 8 del *Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RITENUTO che, tra i diversi profili di contestazione sollevati, quello dirimente attiene alla presentazione di un’offerta priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali;

CONSIDERATO che su tale questione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, ha fornito la soluzione interpretativa in ordine all’estensione dell’articolo 87, comma 4, d.lgs. 163/2006 anche ai contratti pubblici relativi a lavori, precisando, altresì, che spetta al concorrente indicare nell’offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l’esclusione dell’offerta, in quanto, ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, l’omessa specificazione dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice, idoneo a



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto d un suo elemento essenziale e comporta perciò, anche se non espressamente previsto nella *lex specialis*, l'esclusione dalla procedura, non sanabile mediante il soccorso istruttorio;

CONSIDERATO, altresì, che questa Autorità si è già espressa in tal senso nei *pareri n. 67, 71 e 72 del 6 maggio 2015*;

RITENUTO, altresì, che tale motivo di illegittimità sia assorbente rispetto agli altri oggetto di contestazione nella presente controversia;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di aggiudicazione disposto sia illegittimo in quanto la società Fumo Srl ha presentato un'offerta priva dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 luglio

Il Segretario Maria Esposito